

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 12,00 del 31/01/2019
1^ SEDUTA DIGARA	Ore 09,00 del 08/02/2019 c/o Provincia di Bergamo
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016	Ing. Matteo Pezzotta , Responsabile dell'Area Tecnica, come da Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Almenno San Salvatore Reg. n. 106 del 05/12/2018
Responsabile del procedimento di gara	Dott. Arch. Pier Luigi Assolari Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia Trasporti e Gestione del Territorio – Servizio Appalti e Stazione Unica Appaltante Dott.ssa Stefania Morgante , Funzionario della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo
Sopralluogo per presa visione dei luoghi	Non Obbligatorio,
Durata del contratto di disponibilità	12 anni dalla data di messa in disponibilità
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Almenno San salvatore (BG)
Termine del procedimento (art. 2, comma 2, Legge 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Determinazione di indizione della procedura di gara	2821 del 18/12/2018
Pubblicazione GURI	N. 149 del 21/12/2018

Sommario

1. PREMESSA	4
2. DESCRIZIONE/OGGETTO DEL CONTRATTO DI PATERNARIATO E VALORE BASE DI GARA	4
2.1 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	4
2.2 OGGETTO DELL' APPALTO	5
2.3 DURATA DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ	5
2.4 VALORE STIMATO DEL CONTRATTO:	5
2.5 VALORE DELL' OPERA	5
2.6 COSTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	6
2.7 DIRITTO DI SUPERFICIE	6
2.8 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO (cfr art. 5 del Capitolato Prestazionale)	6
2.9 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	6
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	6
3.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D' ORDINE GENERALE	6
3.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	8
3.3 REQUISITI DI "CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI"	8
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA	9
5. AVVALIMENTO	18
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	20
7. OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL' AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)	23
8. SUBAPPALTO PER I LAVORI	24
9. SUBAFFIDAMENTI	26
10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	27
10.1 GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL' OFFERTA AI SENSI DELL' ART. 93 D.LGS. 50/2016	27
10.2 RIDUZIONE DELL' IMPORTO DELLE GARANZIE "PROVVISORIA" E "DEFINITIVA"	30
10.3 GARANZIE DEFINITIVE E COPERTURE ASSICURATIVE	31
11. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	31
12. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	32
12.1 CHIARIMENTI	32
13. TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	33
13.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
13.2 OFFERTA TECNICA	44
13.3 OFFERTA ECONOMICA	45
14. DATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	46
15. EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" (SOCCORSO ISTRUTTORIO)	47
15.1 ESAME DELL' OFFERTA TECNICA	47
15.2 ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE	48
16. VERIFICA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	48
16.1 VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA	49
17. AGGIUDICAZIONE	49
18. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	50
19. DISPOSIZIONI FINALI	51
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI	52
21. NORMA DI RINVIO	52
22. CONTENZIOSO	52

1. PREMESSA

La **PROVINCIA DI BERGAMO** per conto del Comune di **Almenno San salvatore** (BG), in attuazione della Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Bergamo delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (rif. Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 29/11/2016 e successive modifiche), sottoscritta in data **2/10/2018** (**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/09/2018**),

VISTA LA DETERMINAZIONE A CONTRARRE DEL COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE N. REG. 423 DEL 10/12/2018.

VISTA LA DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA REG. 2821 DEL 18/12/2018.

INDICE

la presente procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 180, 188 D.lgs. 50/2016 “codice dei contratti pubblici”, finalizzata alla

ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 180 E ART. 188, DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE **CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ** PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN DISPONIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI “**RIFACIMENTO MANTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI PEDRETTI DI VIA LEMEN**”.
CODICE CUP F26H18000020004- CODICE CIG 772887556.

da aggiudicare mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

IL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA È PUBBLICATO CON I RELATIVI ALLEGATI AMMINISTRATIVI ED ELABORATI TECNICI, SUL SITO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO WWW. PROVINCIA.BERGAMO.IT - SEZIONE BANDI DI GARA/BANDI DEI COMUNI CONVENZIONATI NONCHE' SUL SITO DEL COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG).

2. DESCRIZIONE/OGGETTO DEL CONTRATTO DI PATERNARIATO E VALORE BASE DI GARA

2.1 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha ad oggetto l'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 180 E ART. 188 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE **CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ** PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN DISPONIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI “**RIFACIMENTO MANTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI PEDRETTI DI VIA LEMEN**”.

Il criterio per la scelta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 188 comma 3 del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Nella fissazione delle regole atte a disciplinare la presente procedura, la Stazione Appaltante ha tenuto anche e soprattutto conto di quanto stabilito:

- dalla **New decision of Eurostat on deficit and debt** del 2004 avente ad oggetto «**Treatment of public-private partnerships**» come stabilito dall'art 3 *comma* 1, lettera eee) del D.Lgs 50/2016;
- Della linea guida 9 dell'ANAC di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativa al Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Si comunica che:

- il Contratto Partenariato Pubblico Privato nella forma di concessione di **CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ** è una **specifica procedura di Partenariato Pubblico Privato (PPP)** con la quale una stazione appaltante conferisce ad un operatore economico, per un periodo di tempo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento, un complesso di attività consistenti nella progettazione, realizzazione e manutenzione di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio da parte dell'operatore.

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Almenno San Salvatore n. **63** del **04/07/2018** è stato approvato il progetto di **definitivo** dei lavori di **“RIFACIMENTO MANTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO F.LLI PEDRETTI DI VIA LEMEN”**;

Si tratta allora di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, lettera sss) ed all’art. 60, comma 1, mentre il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’articolo 188, comma 3, del medesimo D.lgs. 50/2016, secondo i parametri di giudizio ed i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente Disciplinare di gara.

2.2 OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente Disciplinare di gara è l’affidamento, mediante contratto di disponibilità, ai sensi dell’art. 188 del D.lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della messa in disponibilità **per un periodo di 12 anni** e della manutenzione ordinaria e straordinaria per l’intera durata contrattuale, con rischio ed oneri a carico dell’affidatario, dell’intervento di **“Rifacimento manto campo sportivo in erba sintetica”** dell’impianto sportivo f.lli Pedretti di via Lemen.

Le opere oggetto del contratto di disponibilità riguardano il rifacimento del manto del campo per il calcio ad undici, con sostituzione dell’attuale manto in erba naturale con un nuovo manto in erba sintetica a drenaggio verticale, previa realizzazione dei sottofondi, dei drenaggi delle acque, dell’impianto d’irrigazione e di tutte le opere descritte negli elaborati progettuali allegati al bando di gara.

Il campo di calcio dovrà essere realizzato lavori in conformità al “Regolamento LND standard per la realizzazione di un campo di calcio in erba artificiale di ultima generazione” del 28 gennaio 2013.

Sono comprese nell’affidamento tutte le opere necessarie a conseguire l’omologazione del campo sportivo da parte della FIGC-LND, nella categoria “Eccellenza”.

2.3 DURATA DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

Il contratto decorre ed è efficace dalla data della sua stipulazione ed avrà termine decorso anni 12 (dodici) dalla messa a disposizione dell’opera, da effettuarsi mediante sottoscrizione di specifico verbale di consegna con il Responsabile del Settore 3 – Area Tecnica - del Comune entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla stipula dell’atto di cessione del diritto di superficie. **La tempistica che l’affidatario è tenuto a rispettare è riportata all’art.6 del Capitolato prestazionale e all’art. 7 dello Schema di contratto.** Al termine del contratto di disponibilità ed a seguito del pagamento di tutti i relativi canoni, il Comune eserciterà il riscatto e diverrà, quindi, pieno proprietario dei beni; l’acquisizione a fine contratto avverrà previa corresponsione del prezzo di trasferimento.

2.4 VALORE STIMATO DEL CONTRATTO:

CANONE ANNUALE ONNICOMPRESIVO OLTRE IVA DI LEGGE (€ 35.622,85 X 12 ANNI = 427.474,20)	€ 427.474,20
ANTICIPO (OLTRE IVA DI LEGGE)	+ € 181.818,18
Allo scadere del termine del diritto di superficie, il Comune di Almenno San Salvatore acquisirà la piena proprietà dell’opera per estinzione del diritto di superficie ex art. 953 del Codice Civile tramite la corresponsione di un prezzo di trasferimento massimo di € 45.454,55	+ € 45.454,55
TOTALE STIMATO DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ’	€ 654.746,93

2.5 VALORE DELL’OPERA

L’importo presunto relativo alle opere di cui sopra è stimato in complessivi € **536.000,00** (euro cinquecentotrentaseimila/00) di cui:

Importo lavori	€ 430.000,00
oneri di sicurezza	€ 5.000,00
somme a disposizione	€ 101.000,00
TOTALE	€ 536.000,00

Gli importi di cui al presente articolo costituiscono una stima, ai fini dell’individuazione del canone di disponibilità posto a base d’asta, pari ad € 35.622,85, IVA esclusa.

Gli oneri di sicurezza dei lavori dovranno essere stimati dall’affidatario nell’ambito della progettazione esecutiva e non sono soggetti a ribasso.

2.6 COSTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE

Il costo di gestione e manutenzione dell'opera, relativo alla fase di messa a disposizione, è stimato in complessivi € **102.000,00**, (centoduemila/00), compresi nel canone che corrisponderà il Comune, esclusa IVA, per l'intero periodo (12 anni).

2.7 DIRITTO DI SUPERFICIE

Il Comune di Almenno San Salvatore, proprietario dell'area su cui verrà realizzata l'opera oggetto della presente procedura di affidamento, successivamente alla stipula del contratto di disponibilità, **cederà gratuitamente all'affidatario il diritto di superficie sull'area interessata**, ai sensi degli articoli 952 e ss. del Codice Civile, per un periodo temporale tale da coprire i tempi di realizzazione dell'opera, oltre ai successivi **dodici anni** di messa in disponibilità della stessa.

Ai fini fiscali il valore previsto per la cessione del diritto di superficie è pari a € **800,00** (ottocento/00).

Allo scadere del termine del diritto di superficie, il Comune di Almenno San Salvatore acquisirà la piena proprietà dell'opera per estinzione del diritto di superficie ex art. 953 del Codice Civile tramite la corresponsione di un prezzo di trasferimento massimo di € **45.454,55**, IVA 10% esclusa, parametrato, in relazione ai canoni già versati, al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, conformemente all'art. 188 comma 1, lettera c), del D.lgs. 50/2016.

2.8 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO (cfr art. 5 del Capitolato Prestazionale)

Il corrispettivo da corrispondere all'affidatario consiste in un anticipo di € **181.818,18**, IVA 10% esclusa, **da corrispondere entro 30 giorni dalla data di messa a disposizione del bene**, documentata da specifico verbale di consegna da sottoscrivere successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione/di collaudo, oltre al canone annuo, maggiorato dell'IVA, che il Comune corrisponderà con **canoni annuali posticipati** a decorrere dalla data del suddetto verbale di consegna.

Il canone costituisce il corrispettivo per l'utilizzo dell'opera, pertanto sarà versato dal Comune, con rate posticipate a cadenza annuale, soltanto in corrispondenza dell'effettiva disponibilità dell'opera, verificato il permanere per l'affidatario del requisito della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.

Allo scadere del termine del diritto di superficie, il Comune di Almenno San Salvatore acquisirà la piena proprietà dell'opera per estinzione del diritto di superficie ex art. 953 del Codice Civile **tramite la corresponsione di un prezzo di trasferimento massimo di € 45.454,55, IVA esclusa.**

La remunerazione dell'affidatario sopra indicata si intende comprensiva di tutte le prestazioni indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato prestazionale e negli altri documenti di gara.

Si richiama l'art. 19 del Capitolato prestazionale disciplinante le cause di risoluzione del contratto.

2.9 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

L'Impresa partecipante dovrà possedere qualificazione SOA, a pena di esclusione, in corso di validità, per la **categoria OS6** - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi - **classifica II** o superiore – prevalente

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. **80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.**;
- le condizioni di cui **all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001** o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- se aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, privi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78) o che non risultino avere in corso un procedimento per il rilascio di detta autorizzazione. La Stazione Unica Provincia di Bergamo effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi **institori e procuratori** generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 08 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2001*).

Per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci.

Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione va resa anche dal legale rappresentante della persona giuridica socio di maggioranza.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 D.lgs. 50/2016 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di **pubblicazione del presente Disciplinare di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo Allegato n. 3 (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del D.lgs. 50/2016, la Provincia di Bergamo esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

3.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Per poter partecipare alla presente gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

1. ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER ATTIVITÀ COINCIDENTE CON QUELLA OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO, NONCHÉ, SE SOCIETÀ COOPERATIVA O CONSORZIO, ISCRIZIONE AGLI ALBI E REGISTRI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", per partecipare alla gara i concorrenti **a pena di esclusione** devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per **attività coincidenti** con quelle oggetto del presente affidamento.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e (cioè da tutte le imprese);

- Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) e e) del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere f) e g) del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" il suddetto requisito deve essere posseduto da tutte le imprese.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta, a pena di esclusione, il nominativo del progettista incaricato della redazione del progetto. Nel caso in cui l'impresa di costruzione indichi più progettisti di cui all'art. 46 comma 1 del Codice dei contratti, gli stessi dovranno presentare l'impegno a costituire in caso di aggiudicazione una associazione temporanea di professionisti, con mandato collettivo speciale ad uno di essi indicato come capogruppo.

3.3 REQUISITI DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" i concorrenti dovranno essere in possesso **a pena di esclusione** di **Attestazione di qualificazione**, rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da assumere.

L'Impresa partecipante dovrà possedere qualificazione SOA per la categoria prevalente OS6 classifica II o superiore per prestazioni di progettazione e costruzione

Per partecipare alla gara i concorrenti, all'atto dell'offerta devono possedere attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OS6, classifica II o superiore per prestazioni di progettazione e costruzione

Qualora il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per categoria e classifica sopra individuate e per prestazioni di sola costruzione, deve indicare o associare operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016. Independentemente dalla natura giuridica del soggetto indicato/associato l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80

Viene richiesto il POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AI SENSI DELLA NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2008 a pena di esclusione per le attività oggetto del presente Disciplinare.

PRECISAZIONI

In ogni caso, il progetto deve essere rispondente ai criteri previsti dai CAM di cui al punto 4.3.2 e 4.3.3 del DM 27.10.2017 del Ministero dell'Ambiente Tutela Territorio e Mare.

Saranno esclusi dal procedimento di gara i concorrenti che indicano gli stessi progettisti, ovvero se questi risultano componenti di un raggruppamento di professionisti indicato da altre imprese, ovvero se i progettisti indicati, o anche uno di questi, è/sono, a sua/loro volta, concorrente/i alla gara quali componenti di un raggruppamento o consorzio.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del D.lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. P) del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di gara.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

✓ **operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere:**

- a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative);
- b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane);
- c) (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

✓ **operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere:**

- d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti);
- e) (consorzi ordinari di concorrenti);
- f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete);
- g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, comma 2, del D.lgs. 50/2016; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" di TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del DPR n.207/2010 come modificato dall'art. 12, comma 9, della L. n. 80/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014, per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. D) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. E) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. G) del Codice **di tipo orizzontale** i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del **10% (dieci per cento)**.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" di TIPO VERTICALE

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. D) del Codice dei contratti pubblici, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. E) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. G) del Codice di **tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" di TIPO MISTO

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. D) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. E) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. G) del Codice di **tipo misto**, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in

alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

NOTA BENE

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g)**, nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, devono indicare in sede di **domanda di partecipazione alla gara** sia le categorie e qualifiche **SOA possedute**, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, *lett. f) e g)* dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

ELEMENTI DI REGOLAZIONE SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E ALTRI SOGGETTI AD IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione Appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nella dichiarazione di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione.

In caso di raggruppamento costituendo, nella dichiarazione di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti paragrafi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del D.lgs. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del D.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e lettera e), (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione in raggruppamento”**, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara di gara (**Allegato n. 1/B**);
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare:
 - il DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (**Allegato n. 2**) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo;
 - l'Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
 - sia l'offerta **tecnica** che l'offerta **economica** dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere

possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, **lett. B) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, **lett. C)** del citato decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.**

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione:

- il DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (**Allegato n. 2**) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo;
- l'Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

Come disposto dall'art. 47 comma 2 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.lgs. 56/2017 “I consorzi di cui agli **articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f)**, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Con le linee guida dell'ANAC di cui all'**articolo 84, comma 2**, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”.

Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. F) DEL D.LGS. 50/2016

A norma dell'art. 48, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. F) del citato decreto.

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- ✓ dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/C);
- ✓ dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Stazione Appaltante;
- ✓ ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare:
 - il DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
 - l'**Allegato 3** “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
 - sottoscrizione delle offerte (tecnica ed economica) da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune:

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- ✓ dovrà essere presentata specifica “**Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete**”, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/C);
- ✓ ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare:
 - il DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
 - l'Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
 - ✓ sottoscrizione delle offerte (tecnica ed economica) da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
 - ✓ sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà **conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, che potrà avere alternativamente la forma di:
 - **scrittura privata non autenticata** sottoscritta, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
 - **scrittura privata autenticata**, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (Allegato 1/C) e le offerte (tecnica ed economica) presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti formalità:

ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare:

- il DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- l'Allegato 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

NOTA BENE

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e li attestino in conformità alla vigente normativa.

PARTECIPAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, **autorizzato all'esercizio provvisorio**, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, comma 5 del D.lgs. 50/2016, oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:

- a) la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e dell'Ente Committente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b) il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato n. 2), debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico;
 - c) la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016" (Allegato n. 3);
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio.

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

IMPRESE COOPTATE DI CUI ALL'ART. 92 DEL DPR N.207/2010 E S.M.I.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono, pena l'esclusione:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola (Allegato 1/A – Sezione A), sia in caso di partecipazione in riunione di imprese (Allegato 1/B)
- compilare e sottoscrivere il DGUE per le parti di competenza
- sottoscrivere l'offerta sia tecnica che economica.

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, **comma 1 e comma 2** del D.lgs. 50/2016 deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del Tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso **renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna**, a suo tempo intervenuta, nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione Unica Appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara, la Stazione Unica Appaltante acquisisce l'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto.

In relazione alla procedura di cui al comma 2 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, verrà richiesto all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'informativa antimafia.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016

In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Provincia di Bergamo provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria.

Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, consistenti in gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. 50/2016 (gravi illeciti professionali), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso D.lgs. 50/2016.

Al proposito si richiamano le Linee guida n. 6 dell'A.N.A.C. (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 del 19/04/2017 con Deliberazione di Consiglio 1008 dell'11/10/2017 pubblicate in GURI n. 260 del 07/11/2017 che in merito alle suddette cause di esclusione forniscono le seguenti indicazioni:

A) SIGNIFICATIVE CARENZE NELL'ESECUZIONE DI UN PRECEDENTE CONTRATTO DI APPALTO O DI CONCESSIONE.

La Provincia di Bergamo al ricorrere dei presupposti (**dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente**), valuta, ai fini dell'eventuale esclusione, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre Amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

- a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio ovvero confermata con **provvedimento esecutivo** all'esito di un giudizio;
- b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del D.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina.

Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:

1. l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
3. l'adozione di comportamenti scorretti;
4. il ritardo nell'adempimento;
5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
6. l'aver indotto in errore l'Amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'Amministrazione stessa;
7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 D.lgs. 163/2006);
8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 D.lgs. 163/2006).

Nei casi più gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 e 356 Codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Provincia di Bergamo valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

B) GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI POSTI IN ESSERE NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Provincia di Bergamo valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti, adottati nel corso della presente procedura di affidamento, idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'Amministrazione committente o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente.

L'esclusione consegue soltanto nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei soggetti direttamente coinvolti o di soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da parte della Provincia di Bergamo, una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria oppure, se il fatto non configura un'ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio.

Rilevano, a titolo esemplificativo:

- quanto all'ipotesi legale del “tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Provincia di Bergamo”, gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della Provincia di Bergamo in ordine:
 1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
 2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;
 3. all'attribuzione dei punteggi;
- quanto all'ipotesi legale del “tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio” i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:
 1. al nominativo degli altri concorrenti;
 2. al contenuto delle offerte presentate;

Acquista, inoltre, rilevanza la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

Quanto alle ipotesi legali del “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione” e dell' “omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”, rilevano i comportamenti che integrino i presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare

nell'Amministrazione un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio.

La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale.

Fermo restando che in caso di presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto si applica l'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del Codice e rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:

1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificamente richiesti dal disciplinare di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla Provincia di Bergamo e dell'Ente Committente nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa;
4. tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del Codice penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), la Provincia di Bergamo valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. 50/2016.

I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

C) ALTRE SITUAZIONI IDONEE A PORRE IN DUBBIO L'INTEGRITÀ O L'AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO.
--

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente) la Provincia di Bergamo valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente:

- i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'A.N.AC. ai sensi dell'art. 213, comma 13, del Codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione Appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice .

Ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante deve verificare l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
- al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice.

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del D.lgs. 50/2016.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del D.lgs. 50/2016

a) la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle Stazioni Appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;

b) la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

La verifica della sussistenza dei carichi pendenti è effettuata dalle Stazioni Appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.

La Stazione Appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Le verifiche riguardanti gli operatori economici di uno Stato membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o richiesta dei certificati equivalenti, contemplati dal sistema *e-certis*. Gli operatori non appartenenti a Stati membri devono produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, la certificazione corrispondente o, in assenza, una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

Le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice, i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti.

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice.

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell'art. 80 del Codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna.

Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione del disciplinare di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione del disciplinare di gara e l'aggiudicazione.

L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) è disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

L'adozione delle misure di *self-cleaning* deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

Nel DGUE o nel contratto di attestazione l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.

Possono essere considerati idonei ad evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnati a risarcire il danno causato dall'illecito:

1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto non è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

e valutazioni della Stazione Appaltante in ordine alle misure di *self-cleaning* sono effettuate in contraddittorio con l'operatore economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata.

La Stazione Appaltante valuta con massimo rigore le misure di *self-cleaning* adottate nell'ipotesi di violazione del principio di leale collaborazione con l'Amministrazione.

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. 50/2016 (**situazione di controllo offerte imputabili ad unico centro decisionale**), al fine di consentire alla Provincia di Bergamo di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nel DGUE, **alternativamente**:

- a. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- c. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione Appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applica la procedura di soccorso istruttorio.

La Stazione Appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere a) b) e c), **esclude** i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. 50/2016 .

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

ULTERIORI CAUSE OSTATIVE A CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni**, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:

- a. aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli articoli 43 e 44 del D.lgs. n. 286/1998;
- b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso Decreto Legislativo;
- c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2, della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.
- f) **aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;**
- g) **essere iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.**

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel Casellario Informatico.

La Stazione Appaltante **esclude** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle **situazioni ostative** previste dalla legge.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, **anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.**

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II^ del DGUE "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2), contenente le seguenti dichiarazioni:

- 1) **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
 - la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
 - l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

2) originale o **copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.).

Come disposto dal d.lgs. 50/2016 come corretto dal D.lgs. 56/2017 "A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria".

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

3) Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.

4) Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo Allegato n. 4), con cui la stessa:

a) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;

b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

5) **DGUE "Documento di Gara Unico Europeo"** (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente anche per **l'impresa ausiliaria**, con riferimento alle seguenti parti del documento:

- **Parte II "Informazioni sull'operatore economico":**

- Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)

- Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";

- **Parte III "Motivi di Esclusione"** – Tutte le sezioni;

- Parte IV "Criteri di selezione"

- Sezione A "Idoneità":

Punto 1 – precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- Sezione D "Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale" solo nel caso in cui i requisiti relativi a tale sezione siano oggetto di avvalimento.

- Parte VI "Dichiarazioni finali".

6) **Modulo Allegato 3) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Articolo 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso.**

Sia l'Allegato 4) che il D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" e il Modulo Allegato 3) devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 "**Codice dei contratti pubblici**":

✓ il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art.89, comma 5);

✓ non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7);

✓ non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

✓ il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, comma 8);

✓ la Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art. 89, comma 9).

✓ È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

✓ L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

- ✓ Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, così come previsto dall'art. 188, comma 3 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinarsi in base ai criteri e sub-criteri di valutazione di seguito illustrati, con il punteggio massimo a fianco indicato:

Offerta Tecnica: punti 75

Offerta Economica: punti 25

TOTALE: punti 100

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito indicati:

	ELEMENTI TECNICI/QUALITATIVI	Punti	Criteri - descrizione	Sub - punteggi
A	CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI DEL SISTEMA ERBA-INTASO	48 punti	A.1 Qualità del manto in erba artificiale	max 38 punti
			A.2 Qualità dell'intaso prestazionale	max 10 punti
B	MIGLIORIE	13 punti	Realizzazione del manto sintetico in erba artificiale sulle aree esterne al rettangolo di gioco, individuate nella TAV. 2 del progetto allegato al bando di gara.	max 13 punti
C	PIANO ANNUALE DI MANUTENZIONE	8 punti	Caratteristiche qualitative del piano annuale di manutenzione della superficie in erba naturale e delle attrezzature	max 8 punti
D	CERTIFICAZIONI	6 punti	D.1 Certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2015	max 3 punti
			D.2 Certificazione di qualità OHSAS 18001:2007	max 3 punti

Per la valutazione del parametro di cui al punto "A" "caratteristiche tecnico-prestazionali del sistema erba-intaso" i sub-criteri utilizzati dalla commissione in sede di valutazione dell'offerta tecnica sono i seguenti:

N	Elementi tecnici	Punt. max	Sub-Criteri	Sub-punteggi	
A.1	Qualità del manto in erba artificiale	38	A.1.1 Altezza in mm della fibra primaria escluso supporto (max 12 punti)	≥ 55 e < 60	6 punti
				≥ 60	12 punti
			A.1.2 Spessore in micron della fibra primaria (max 7 punti)	≥ 400	7 punti
				≥ 250 e < 350	5 punti
				≥ 150 e < 250	3 punti
			A.1.3 Titolo in dtex della fibra primaria (max 12 punti)	< 150	1 punto
				≥ 17.000	12 punti
				≥ 12.000 e < 17.000	7 punti
A.1.4 Spalmatura del rovescio (max 7 punti)	< 12.000	3 punti			
	poliolefine	7 punti			
A.2	Qualità dell'intaso prestazionale	10	Lattice/poliuretano/ altro	0 punti	
			A.2.1 Gomma vulcanizzata nobilitata (SBR) colorata verde/marrone	10 punti	
			A.2.2 Vegetale mix (prodotti di origine vegetale miscelati ad un solo tipo di gomma)	6 punti	
			A.2.3 Gomma termoplastica vergine	3 punti	

Per la valutazione del predetto **parametro qualitativo “A - CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI DEL SISTEMA ERBA-INTASO”** l'operatore economico dovrà presentare:

- 1.Scheda tecnica dell'erba artificiale proposta con specifica indicazione delle caratteristiche di cui ai sub-criteri oggetto di valutazione, con relativo campione del materiale proposto e certificato di garanzia;
- 2.Scheda tecnica del sistema di incollaggio;
- 3.Scheda tecnica del materiale da intaso prestazionale proposto con specifica indicazione di: granulometria; composizione; colore; quantità di intasamento KG/mq; caratteristiche ecologiche; certificazioni conseguite, con relativo campione del materiale proposto;
- 4.Scheda tecnica del materiale da intaso di stabilizzazione + campione;
- 5.Certificazione di attestazione del sistema rilasciato dalla L.N.D. - F.I.G.C in corso di validità, in originale o copia conforme.
- 6.Scheda tecnica del materiale utilizzato per la spalmatura del rovescio ed eventuali certificazioni, in originale o copia conforme, necessarie ai fini della valutazione del sub-criterio A.1.4.

Tutti i valori relativi ai criteri oggetto di valutazione dovranno essere verificabili attraverso certificazioni rilasciate da istituti/enti/laboratori accreditati. Non verranno presi in considerazione sistemi in fase di omologazione o ancora da omologarsi.

Per la valutazione del parametro di cui al punto “B” MIGLIORIE la Commissione esaminerà esclusivamente le proposte in ordine al criterio indicato; **ai fini della valutazione l'operatore economico dovrà presentare una relazione tecnica in formato A3, composta da un massimo di 10 pagine fronte/retro, pari a n. 20 facciate complessive, appositamente denominata “Relazione tecnica in ordine al criterio B - MIGLIORIE”.**

La relazione dovrà in particolare contenere, oltre alla descrizione dell'intervento proposto, gli elaborati grafici con l'individuazione dell'intervento proposto a miglioria con i particolari costruttivi delle opere di sottofondo, le schede tecnica dei materiali e le relative certificazioni.

Si precisa che i limiti sopra indicati sono da ritenersi inderogabili, a garanzia della parità delle condizioni di valutazione delle offerte, sicché l'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito, in modo tale che qualora la relazione tecnica illustrativa dovesse superare il suddetto limite la Commissione valuterà esclusivamente le prime 20 facciate.

Le soluzioni migliorative proposte nell'offerta costituiscono obbligazione contrattuale e risultano vincolanti in fase esecutiva dei lavori.

Per la valutazione del parametro di cui al punto “C” PIANO ANNUALE DI MANUTENZIONE l'operatore economico dovrà presentare una relazione tecnica in formato A3, composta da un massimo di 10 pagine fronte/retro, pari a n. 20 facciate complessive, appositamente denominata “Relazione tecnica in ordine al criterio C - PIANO ANNUALE DI MANUTENZIONE” con la descrizione dettagliata del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento all'organizzazione, alla tipologia di attrezzature utilizzate, ai tempi di intervento, alla frequenza e alle modalità di rendicontazione e registrazione delle attività svolte

Per la valutazione del parametro di cui al punto “D” CERTIFICAZIONI l'operatore economico dovrà produrre copia delle relative attestazioni di qualificazione.

Valutazione dell'offerta tecnica: La Commissione di gara procederà, conformemente a quanto indicato nel presente Disciplinare, alla valutazione delle offerte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi e dei criteri indicati alla precedente tabella.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula del metodo aggregativo-compensatore, **da utilizzare per gli elementi tecnici qualitativi di cui ai punti B e C.** Il metodo aggregativo-compensatore si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio

$$P(i) = \sum_n [W_i * V(a) i]$$

dove: P(i) = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

\sum_n = sommatoria

*** DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI V(a) i**

(metodo di attribuzione dei giudizi da parte dei commissari)

La Commissione procederà alla valutazione di ciascun aspetto migliorativo offerto da ciascuna impresa con riferimento ad ogni criterio evidenziando gli elementi che, ad avviso della Commissione, sono meritevoli di valutazione positiva dell'offerta e attribuendo un punteggio a ciascun aspetto migliorativo secondo la scala di valori sotto riportata.

La Commissione potrà non attribuire alcun punteggio qualora ritenga che l'offerta migliorativa, con riferimento ad un particolare criterio, sia inadeguata, non applicabile o non conforme. Ciò si verifica se l'offerta migliorativa non sia applicabile in fase di valutazione e di aggiudicazione. La valutazione "non applicabile" non deve essere specificamente giustificata.

La stessa valutazione negativa si applica se l'informazione offerta da una ditta partecipante è del tutto inadeguata a soddisfare i requisiti indicati dall'ente appaltante o non è stata offerta alcuna informazione sull'aspetto specifico in corso di valutazione. La valutazione e quindi l'attribuzione del punteggio, verrà attribuita nel caso in cui le informazioni offerte dimostrano il livello di qualità del servizio elevato e comprovato.

Il metodo aggregativo-compensatore consiste nella valutazione delle offerte attribuendo un punteggio discrezionale da parte di ciascun componente della Commissione.

Ciascun componente della Commissione attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, per ogni criterio, mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, utilizzando la seguente tabella:

<i>giudizio</i>	<i>valore</i>	<i>criterio di giudizio</i>
ottimo	1,0	elevata articolazione della proposta, contempla elementi tecnici e organizzativi ad elevate livelli, innovativi e con caratteri di originalità rispetto all'aspetto del progetto valutato.
buono	0,8	la soluzione proposta è bene corrispondente alle esigenze della S.A. e contempla elementi tecnici e organizzativi ben rispondenti all'aspetto del progetto valutato.
discreto	0,6	la soluzione proposta è idonea al soddisfacimento delle esigenze espresse.
sufficiente	0,4	la soluzione proposta è sufficiente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.
scarso	0,2	la soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.
insufficiente	0,0	la soluzione proposta è carente e totalmente inadeguata o del tutto assente

A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e dei parametri, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella procedura tra i criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, **sarà effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici finali**, assegnando il **punteggio totale dell'offerta tecnica** a quella che ha ottenuto il **migliore punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi**, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la migliore somma dei punteggi sia rapportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

La riparametrazione verrà effettuata solo dopo aver escluso i concorrenti che non raggiungono il punteggio tecnico minimo richiesto (40 PUNTI).

Non si procederà alla riparametrazione nel caso di partecipazione di 1 solo operatore economico.

In coerenza con quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica (max 75) , il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (max 25), avverrà mediante riparametrazione dei punteggi totali attribuiti ai **prospetti tecnici** come segue:

a) Il punteggio massimo di **75 punti**, viene assegnato all'Offerta Tecnica migliore (OTm);

b) Il punteggio riferito alle altre Offerte Tecniche (PT2, PT3, PT...) viene assegnato secondo la seguente formula:

$$PT = OTn \times 75 : OTm$$

Dove

PT Punti assegnati all'offerta
OTm Offerta Tecnica migliore
OTn Offerta degli altri concorrenti

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, saranno usate le prime tre cifre decimali, con la precisazione che **la terza cifra** decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora **la quarta cifra decimale** sia pari o superiore a cinque.

L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento ad elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

L'offerta tecnica infine è accompagnata, ai sensi dell'art.53 del DLgs n.50/25016, da apposita indicazione da parte dell'offerente delle informazioni nell'ambito della stessa fornite, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del medesimo, segreti tecnici o commerciali. Tale indicazione è richiesta ai fini dell'esame di richieste di accesso agli atti ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 76 del citato DLgs n.50/2016 e della L n.241/90. In assenza della dichiarazione di cui sopra, la stazione appaltante consentirà l'accesso nelle forme di cui alla L.n.241/1990 ai concorrenti che lo richiedono, fatto salvo il differimento di cui all'art.53 del D.Lgs n.50/2016. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi del DPR 184/2006.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA	Punteggio max
Ribasso percentuale sul valore del canone, per il primo anno, al netto dell'IVA di legge	25 punti

La valutazione dell'offerta economica è effettuata attribuendo il punteggio massimo di 25 punti **al ribasso % più alto** che costituirà parametro di riferimento per la valutazione degli altri **ribassi** secondo la seguente formula:

$$P = 25 * (Si/Smax)$$

Dove: P = punteggio assegnato al Concorrente i-esimo;

Si = ribasso percentuale offerto dal Concorrente i-esimo;

Smax = il maggior ribasso percentuale offerto tra tutti i Concorrenti;

25 = punteggio massimo assegnabile al maggior ribasso offerto.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE

Il punteggio finale (Pfin) verrà attribuito a ciascun operatore mediante applicazione della seguente formula:

$$P_{fin} = P_{Tec} + P_{Ec}$$

essendo:

P_{Tec}: Punteggio attribuito all'offerta tecnica

P_{Ec}: Punteggio attribuito all'offerta economica

7. OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)

I concorrenti alla presente procedura di gara sono tenuti **A PENA DI ESCLUSIONE** al versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1300 del 20 dicembre 2017 **per l'anno 2018**.

IL CONTRIBUTO DOVUTO DA PARTE DI CIASCUN CONCORRENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA È FISSATO NELL'IMPORTO DI EURO 70,00 (SETTANTA/00).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi".

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (**CODICE CIG 772887556A**) alla quale intende partecipare.

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica

indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

(per i soli operatori economici esteri)

Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

L’operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l’esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara.

I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

8. SUBAPPALTO PER I LAVORI

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’impresa concorrente o dell’Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori.

Come disposto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” corretto dal D.lgs. 56/2017 a far data dal 20/05/2017 *“Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7”.*

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni come da nuovo art. 105 comma 4 D.lgs. 50/2016 (correttivo D.lgs. 56/2017):

- a) **L’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara;**
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, compilando l’apposita Sez. D della Parte II del “Documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato n. 2), indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
- d) che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 12 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art. 80.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto. L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare di gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art. 105 – comma 4 e comma 18 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" si comunica che la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.

È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 14, del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si seguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione Committente la dichiarazione del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Non deve sussistere nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159 /2011, a tale scopo la Stazione Appaltante dovrà procedere all'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera 39 c), del decreto legislativo n. 159 del 2011, se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, all'accertamento che l'impresa subappaltatrice non è in una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché accertamento della regolarità del DURC del subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016, è vietato, per l'attività di progettazione, avvalersi del subappalto, fatta salva la redazione grafica degli elaborati progettuali di cui resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista; è altresì vietato il subappalto per la redazione dello studio geologico, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi.

N.B.

NON è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta in quanto l'appalto è inferiore alla soglia comunitaria di € 5.548.000 e si ritiene che l'appalto non riguarda una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ossia:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

9. SUBAFFIDAMENTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" **non costituiscono subappalto** le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi del citato art.105, comma 2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- ✓ contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- ✓ dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- ✓ elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- ✓ dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in relazione alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è obbligatoriamente tenuta ad acquisire, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.lgs. n. 159/2011, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni Prefettura (white list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;

- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subaffidate e subappaltate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle white list tenute dalle competenti Prefetture.

10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 93 D.LGS. 50/2016

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, di **€ 13.094,94**, pari al 2% del **valore stimato del contratto di disponibilità per tutti i 12 anni (importo complessivo compresi oneri per la sicurezza, esclusa IVA) di durata, IVA esclusa (Euro 654.746,93 X 2%= € 13.094,94).**

La fideiussione deve essere intestata alla **Provincia di Bergamo che agisce per conto del Comune di Almenno San salvatore (BG)** e dovrà avere validità per un periodo di almeno **180 giorni decorrenti** dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Unica Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" l'offerta deve essere corredata da una **garanzia Fideiussoria** di natura accessoria, denominata "*garanzia provvisoria*" costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- **fideiussione bancaria o assicurativa intestata alla Provincia di Bergamo che agisce per conto del Comune di Almenno San Salvatore (BG)** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 8 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", la **garanzia provvisoria** deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Piccole Medie Imprese (PMI)

Art. 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005:

La categoria della microimprese, piccole imprese e medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

NB: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 5, del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della Provincia di Bergamo nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'appaltatore riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'ammontare della garanzia è soggetta alla riduzione di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del:

- 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- **50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;**
- 30% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 20% cumulabile con riduzione del 50% per possesso ISO per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- 15% con riduzioni precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La riduzione del 50% non è cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e richieste
Forma singola	Allegare la fideiussione rilasciata in formato cartaceo, sottoscritto sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico che sottoscrive l'offerta.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.lgs 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata in formato cartaceo, sottoscritto sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. Il soggetto contraente deve essere il R.T.I.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs 50/2016)	Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs 50/2016)	Allegare la fideiussione, sottoscritta sia dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante che dal contraente. I soggetti contraenti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente citati.

- **versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere dell'Amministrazione Provinciale Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Bergamo - Via Gabriele Camozzi, 27.

Anche in questo caso e con questa modalità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 8 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", la garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno

di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**conto corrente bancario 1000 00300024
intestato a "Amministrazione Provinciale di Bergamo"
presso Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Bergamo Via Gabriele Camozzi, 27
IBAN IT37 C030 6911 1001 0000 0300 024
CODICE BIC - SWIFT BCITITMMB15
* * ***

come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo **CIG: 772887556A.**

GARA PER "ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 180 E ART. 188 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN DISPONIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI "RIFACIMENTO MANTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI PEDRETTI DI VIA LEMEN". CODICE CUP. **F26H18000020004**

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme richieste
Forma singola	Allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento, copia del bonifico, o assegno circolare corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto contraente è il raggruppamento /consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati / consorziandi. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti contraenti sono tutti gli operatori economici raggruppati / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti o bonifico o assegno circolare, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della **Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo.**

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme richieste
Forma singola	Allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.

R.T.I. costituito Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2 lett. e) D.lgs. 50/2016)	Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:

- all'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi;
- ai **concorrenti non aggiudicatari**, la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", verrà restituita **contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo**, e comunque entro un termine non superiore a 30 gg dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

L'operatore economico deve produrre copia del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme richieste
Qualsiasi forma di partecipazione	Allegare copia del soggetto delegante autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE "PROVVISORIA" E "DEFINITIVA"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" **come modificato dal D.lgs. 56/2017** "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso

di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente".

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, del sistema di qualità, per beneficiare delle riduzioni, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

10.3 GARANZIE DEFINITIVE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire, la cauzione definitiva in fase **di esecuzione dei lavori**, ai sensi all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, e la cauzione definitiva in **fase di esercizio**, ai sensi dell'art. 188, comma 3, del D.lgs n. 50/2016, **secondo i tempi e le modalità indicate all'art. 20 del Capitolato prestazionale.**

POLIZZA DANNI IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (cfr art. 20.3 del Capitolato prestazionale)

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori è dovuta la polizza assicurativa, stipulata a spese e carico del Concedente, di cui all'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che copra eventuali danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, rovina totale o parziale dell'intervento o da qualsiasi evento di forza maggiore (con specificazione che tra le persone siano compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere). **Il massimale è pari ad € 1.000.000,00** (unmilione/00) euro.

La polizza deve prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Almenno San Salvatore. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

POLIZZA DANNI IN FASE DI ESERCIZIO (cfr art. 20.4 del Capitolato prestazionale)

Dalla data di inizio di messa in disponibilità da parte dell'affidatario e per tutta la durata della messa in disponibilità (12 anni) è dovuta la polizza assicurativa, stipulata a spese e carico dell'affidatario, per tutta la durata dell'operazione di Contratto di Disponibilità, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e di difetti costruttivi e/o occulti. La somma assicurata deve essere almeno pari a **€ 500.000,00**.

Il Concedente è obbligato altresì a stipulare una polizza di assicurazione per **responsabilità civile per danni cagionati a terzi**, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dodici anni, con un massimale pari a **€ 1.000.000,00** (unmilione/00) di euro, **con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Almenno San Salvatore.**

11. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CODICE CIG 772887556A**).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Stazione Appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la Stazione Appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...) al momento della ricezione da parte della Stazione Appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere la stazioni appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

12. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Disciplinare di gara e relativi modelli allegati di seguito indicati:

ALLEGATO 1/A	Domanda di partecipazione impresa singola
ALLEGATO 1/B	Domanda di partecipazione Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Geie
ALLEGATO 1/C	Domanda di partecipazione Imprese aderenti a contratto di rete
ALLEGATO 2	DGUE "Documento di Gara Unico Europeo" in formato elettronico
ALLEGATO 3	Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"
ALLEGATO 4	Dichiarazione Impresa Ausiliaria – Avvalimento
ALLEGATO 5	Modulo offerta economica

ALTRI ALLEGATI	Capitolato prestazionale,
	Schema di contratto
	Matrice dei rischi
	Istruttoria - ex art 181, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
	Elaborati progetto definitivo : 1) Relazione tecnica e quadro economico, 2) Computo metrico estimativo, 3) Elenco prezzi unitari, 4) Disciplinare tecnico, 5) Elaborati grafici
	Circolare 18/7/2016 DGUE

sono consultabili e scaricabili come anche gli elaborati tecnici, sul sito della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo www.provincia.bergamo.it - sezione Bandi di gara/Bandi dei Comuni convenzionati nonché sul sito del Comune di Almenno San Salvatore (BG).

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

12.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti **sul progetto tecnico** mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it **6 (sei) giorni prima della scadenza del termine** fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La richiesta di informazioni e chiarimenti nonché specifici quesiti in merito alla **procedura di gara** potranno essere presentati in forma scritta via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.bergamo.it e via mail all'indirizzo segreteria.appalti@provincia.bergamo.it.

Le richieste pervenute fuori termine non saranno prese in alcuna considerazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.provincia.bergamo.it> e www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it.

I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, **se di interesse generale**, saranno oggetto di pubblicazione all'indirizzo internet: www.provincia.bergamo.it. nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", la Stazione Appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a **5 giorni**:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Disciplinare di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
- c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno fatte mediante posta elettronica certificata, o in subordine mediante Fax. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare nell'Allegato 2 "Documento di gara unico europeo" l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate, nonché il n. di fax.

In caso di raggruppamenti temporanei, Geie, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

13. TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

**Le offerte dovranno essere recapitate, a pena esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/02/2019**

a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mano **ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – VIA MARIO BIANCO 1, ANGOLO VIA T. TASSO, 8 – BERGAMO.**

Le offerte dovranno pervenire in un'unica busta grande, contenente **3 plichi**, chiusa e sigillata **a pena di esclusione** con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata per tutti i lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo e indirizzo della Società mittente, la seguente dicitura:

NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA:

ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 180 E ART. 188 DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN DISPONIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI "RIFACIMENTO MANTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI PEDRETTI DI VIA LEMEN".

CODICE CUP F26H1800020004. CODICE CIG 772887556A.

È possibile anche la consegna a mano del plico presso l'Ufficio Protocollo della Provincia di Bergamo predetto, nei seguenti orari, che ne rilascerà apposita ricevuta.

mattino

da lunedì a giovedì: 9.00 / 12.30

venerdì: 9.00 / 12.00

pomeriggio

da lunedì a giovedì: 14.30 / 16.30

Avvertenze Generali:

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Le autocertificazioni, le certificazioni, l'offerta devono essere in lingua italiana.

Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici, quelle per persona da nominare, le offerte plurime, alternative, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il plico, come sopra descritto, **sigillato** e controfirmato, dovrà contenere quanto segue:

- 1) una **busta**, ugualmente sigillata e contrassegnata, recante, oltre l'oggetto dell'affidamento, anche la seguente dicitura: **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
- 2) una **busta**, ugualmente sigillata e contrassegnata, recante, oltre l'oggetto dell'affidamento, anche la seguente dicitura: **OFFERTA TECNICA**.
- 3) una **busta**, ugualmente sigillata e contrassegnata, recante, oltre l'oggetto dell'affidamento, anche la seguente dicitura: **OFFERTA ECONOMICA**.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione, facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Tali plichi verranno considerati come non consegnati, e si provvederà in seduta pubblica solo all'apertura della busta contenente la cauzione provvisoria, al fine di poterla svincolare e consegnare all'impresa interessata.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta o la revoca dell'offerta presentata.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatariе (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

AVVERTENZE GENERALI

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel dettaglio:

LA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA richiesta per l'ammissione alla gara dovrà contenere:

- BUSTA A -

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DOCUMENTO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE con la quale l'operatore economico dovrà fornire anche la dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni del **Capitolato Prestazionale**, dello schema di **contratto** e della documentazione di gara da rendersi in bollo da € 16,00, secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (vedi **Allegato 1/A** operatori economici singoli – **Allegato 1/B** Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, Geie – **Allegato 1/C** Imprese aderenti a contratto di rete), che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale della Ditta).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie compresi i progettisti associati facenti parte del raggruppamento e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio ordinario o Geie dovranno essere indicate le **categorie di lavori che si intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio.**

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta solo dagli operatori economici concorrenti. Inoltre la documentazione amministrativa dovrà essere integrata con l'ulteriore documentazione relativa all'impresa ausiliaria.

Nel caso di concorrente costituito da rete di imprese si specifica quanto segue:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo del presente Disciplinare di gara.

(*) Nota: Ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

DOCUMENTO 2

DGUE

da compilarsi, ai sensi di quanto previsto dall'art.85, comma 1 del Codice ed in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella documentazione amministrativa sotto forma di **CD-rom non riscrivibile**.

NB: Il file recante il DGUE, allegato alla Lettera di Invito, non va aperto con programmi di gestione testo ma direttamente salvato in una cartella del computer per procedere poi alla sua compilazione secondo le modalità di seguito indicate.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl>

Pertanto nella busta contenente la "documentazione amministrativa" dovrà essere inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente

Il "Modello unico di gara" deve essere compilato in ogni sua parte.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

Sezione A:

- oltre all'indirizzo E-mail l'operatore economico dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
- la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, per i soli operatori italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC., pertanto per gli operatori economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. A della Parte II è **NO**
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri.

Deve essere compilata in caso di:

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

- a. Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante ...)
- b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente Disciplinare).

Inoltre l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- **DGUE in formato elettronico con firma digitale**, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- **ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa partecipante in raggruppamento**
- PASSOE dell'impresa partecipante in raggruppamento.

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa consorziata

- PASSOE dell'impresa consorziata;

Sezione B

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

Sezione C

Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO**

Si deve dichiarare che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione:

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà allegare:

1) DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, compilando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato n. 4) "Dichiarazione impresa ausiliaria"**, con la quale quest'ultima:

- si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
- dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, compilando l'**apposita Sezione dell'Allegato n. 4)**

3) originale o copia autentica del CONTRATTO DI AVVALIMENTO, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

4) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

6) Modulo Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria.

Sezione D

Deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti per ogni prestazione omogenea.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, B, C e D, e alla parte VI;
- PASSOE del subappaltatore
- ELENCO dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice del subappaltatore

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6** del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D). In particolare la Parte III^A deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili

Sezione A

Le dichiarazioni di cui alla **Sezione A** devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Sezione B

Le dichiarazioni di cui alla **Sezione B** devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, ecc...) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Sezione C

Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. b), del Codice.
- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell'art. 80, comma 5, lett. c) (gravi illeciti professionali), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste.

Sezione D

Nella Sezione D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:

- l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Codice (D.Lgs. 159/2011);
- l'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi **all'idoneità professionale** prescritti dal **presente Disciplinare**.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale consistente nell'Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato

Sezione D

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità ai fini della riduzione della garanzia provvisoria.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie;
- nel caso di subappalto, dall'operatore economico concorrente e dalla/e impresa/e subappaltatrice/i.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e

5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare di Gara.

NB) Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2)” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 5 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

DOCUMENTO 3

L'operatore economico deve produrre la **DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”** in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'**Allegato n. 3.**

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ “MOTIVI DI ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) - Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del DGUE stesso.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- **dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.**

TUTTI I SOGGETTI SOPRA ELENCATI DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE SE CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2001*).

Per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

In caso di sue soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci.

Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione va resa anche dal legale rappresentante della persona giuridica socio di maggioranza.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 D.lgs. 50/2016 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di **pubblicazione del Disciplinare di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo Allegato n. 3 (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio di pubblicazione del presente Disciplinare di gara.

NB) L'Allegato n. 3 "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme richieste
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

DOCUMENTO 4

PASSOE

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora "A.N.AC.") n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema *AVCPASS OE (Operatore Economico)*, rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico deve allegare il documento rilasciato dal sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) in formato cartaceo che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della deliberazione A.N.AC. n. 157/2016, la mancata iscrizione dell'operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell'iscrizione

dell'operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l'operatore economico:

- non si sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia generato e presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dalla Stazione Unica Appaltante per la regolarizzazione;
- sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per la regolarizzazione:

procederà all'esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE non consente alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo di procedere all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista dall'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, mediante l'accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base all'art. 216, comma 13, dello stesso decreto.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme richieste
Forma singola	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

ATTENZIONE: RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo - Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) deve essere sottoscritto anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria.

DOCUMENTO 5

GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 50/2016. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, di € **13.094,94**, pari al 2% del valore stimato del contratto di disponibilità per tutti i 12 anni (importo complessivo compresi oneri per la sicurezza, esclusa IVA) di durata, IVA esclusa (Euro **654.746,93 X 2% = € 13.094,94**).

DOCUMENTO 6

DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C. (EX AVCP)

I concorrenti alla presente procedura di gara sono tenuti **A PENA DI ESCLUSIONE** al versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1300 del 20 dicembre 2017 **per l'anno 2018**.

IL CONTRIBUTO DOVUTO DA PARTE DI CIASCUN CONCORRENTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE GARA È FISSATO NELL'IMPORTO DI EURO 70,00 (SETTANTA/00).

DOCUMENTO 7

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SOA

È richiesta la produzione della **COPIA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA per la categoria OS6 CLASSIFICA II o superiore anche per la progettazione e costruzione** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con la natura dei lavori da assumere.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo.

Oltre a produrre copia dell'attestazione di qualificazione SOA l'operatore dovrà dichiararne il possesso compilando la seguente parte del "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato 2): *Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico"* - (riquadro: *Informazioni generali*).

DOCUMENTO 8

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001: 2008

L'adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001:2008 **è richiesto quale requisito** di ammissione, e consente la riduzione del **50%** dell'importo della garanzia provvisoria.

Oltre a produrre copia dell'attestazione di qualificazione ISO l'operatore dovrà dichiararne il possesso compilando la seguente parte del "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato n. 2): *Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico"* - (riquadro: *Informazioni generali*).

DOCUMENTO 9

È richiesta la produzione della COPIA DELLA VISURA CAMERALE CCIAA anche non autenticata, da parte degli operatori economici, al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante Provincia di Bergamo.

DOCUMENTO EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA COSTITUITA

Dichiarazione, resa e firmata dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti:

- nel caso dell'operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire;
- nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.

AVVALIMENTO EVENTUALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, **anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.**

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II^ del DGUE "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n.2), contenente le seguenti dichiarazioni:

1) **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- l'indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

2) originale o **copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.).

Come disposto dal D.lgs. 50/2016 come corretto dal D.lgs. 56/2017 "A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria".

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

3) Dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione dell'**Allegato n. 4**, con cui la stessa:

- a) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo Provincia di Bergamo a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

4) "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato 2), da presentarsi distintamente anche per l'**impresa ausiliaria**, con il quale il legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma della medesima impresa ausiliaria, compilando rispettivamente le Parti II (Sez. A, fatta eccezione per il punto "*Forma di partecipazione*" e B), III e IV del predetto Modello:

a) attesta:

- la forma giuridica della Ditta con l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" (*titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, ecc*);
- (*nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative*) l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative con l'indicazione dei relativi dati;
- le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;

(*Parte II - Sez. A, fatta eccezione per il punto "Forma di partecipazione", e B e Parte IV del Modello Unico di gara*)

b) attesta che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"; (*Parte III del Modello Unico di gara*)

c) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (*Parte IV del Modello Unico di gara*)

5) Modulo Allegato 2/A "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (Articolo 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso.

6) PASSOE dell'ausiliaria.

Il suddetto Modello Unico di gara deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad esso va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici":

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (*art.89, comma 5*);

- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (*art.89, comma 7*);

- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016;

- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (*art.89, comma 8*);

- la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art.89, comma 9*).

Il contratto (o la dichiarazione) è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente aggiudicatario in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Il contratto è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativo del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente prodotto, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.

Come disposto dall'art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016 come corretto dal D.lgs. 56/2017 il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”.

PROCURA (EVENTUALE)

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l'offerta, sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare la scansione informatica della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

13.2 OFFERTA TECNICA

- BUSTA B - OFFERTA TECNICA
--

Nella **Busta B** deve essere contenuta l'Offerta Tecnica articolata secondo le modalità di seguito riportate, ai fini di permettere la valutazione della stessa e l'assegnazione dei punteggi.

A pena di esclusione dalla gara, nella "**Busta B - offerta tecnica**" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, richiesti espressamente con riferimento alla "Busta C - offerta economica".

L'operatore economico deve presentare ogni elemento ritenuto utile ai fini della valutazione della qualità dei lavori offerti, secondo i criteri stabiliti dal capitolato speciale d'appalto, e non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna indicazione economica diretta o indiretta.

DOCUMENTO 1 OFFERTA TECNICA

Nel documento 1 dovranno essere riportati le schede tecniche, certificati e campionamenti indicati al punto 6 del presente Disciplinare di gara, relativamente al parametro qualitativo "A - CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI DEL SISTEMA ERBA-INTASO".

L'operatore economico dovrà presentare:

- 1.Scheda tecnica dell'erba artificiale proposta con specifica indicazione delle caratteristiche di cui ai sub-criteri oggetto di valutazione, **con relativo campione del materiale proposto e certificato di garanzia;**
- 2.Scheda tecnica del sistema di incollaggio;
- 3.Scheda tecnica del materiale da intaso prestazionale proposto con specifica indicazione di: granulometria; composizione; colore; quantità di intasamento KG/mq; caratteristiche ecologiche; certificazioni conseguite, con relativo campione del materiale proposto;
- 4.Scheda tecnica del materiale da intaso di stabilizzazione + campione;
- 5.Certificazione di attestazione del sistema rilasciato dalla L.N.D. - F.I.G.C in corso di validità, in originale o copia conforme.
- 6.Scheda tecnica del materiale utilizzato per la spalmatura del rovescio ed eventuali certificazioni, in originale o copia conforme, necessarie ai fini della valutazione del sub-criterio A.1.4.

Tutti i valori relativi ai criteri oggetto di valutazione dovranno essere verificabili attraverso certificazioni rilasciate da istituti/enti/laboratori accreditati. Non verranno presi in considerazione sistemi in fase di omologazione o ancora da omologarsi.
--

DOCUMENTO 2 OFFERTA TECNICA

Nel documento 2 dovrà essere riportata la "Relazione tecnica in ordine al criterio B - MIGLIORIE", di cui al punto 6 del presente Disciplinare di gara.

L'operatore economico dovrà presentare una relazione tecnica in formato A3, composta da un massimo di 10 pagine fronte/retro, pari a n. 20 facciate complessive, appositamente denominata "Relazione tecnica in ordine al criterio B - MIGLIORIE".

La relazione dovrà in particolare contenere, oltre alla descrizione dell'intervento proposto, gli elaborati grafici con l'individuazione dell'intervento proposto a miglioria con i particolari costruttivi delle opere di sottofondo, le schede tecnica dei materiali e le relative certificazioni.

Si precisa che i limiti sopra indicati sono da ritenersi inderogabili, a garanzia della parità delle condizioni di valutazione delle offerte, sicché l'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito, in modo tale che qualora la relazione tecnica illustrativa dovesse superare il suddetto limite la Commissione valuterà esclusivamente le prime 20 facciate.

Le soluzioni migliorative proposte nell'offerta costituiscono obbligazione contrattuale e risultano vincolanti in fase esecutiva dei lavori.

DOCUMENTO 3 OFFERTA TECNICA

Nel documento 3 dovrà essere riportata la “Relazione tecnica in ordine al criterio C - PIANO ANNUALE DI MANUTENZIONE”, di cui al punto 6 del presente Disciplinare di gara.

L'operatore economico dovrà presentare una relazione tecnica in formato A3, composta da un massimo di 10 pagine fronte/retro, pari a n. 20 facciate complessive, appositamente denominata “Relazione tecnica in ordine al criterio C - PIANO ANNUALE DI MANUTENZIONE” con la descrizione dettagliata del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento all'organizzazione, alla tipologia di attrezzature utilizzate, ai tempi di intervento, alla frequenza e alle modalità di rendicontazione e registrazione delle attività svolte.

DOCUMENTO 4 OFFERTA TECNICA

Nel documento 4 dovranno essere riportate copia delle attestazioni di qualificazione relative al criterio “D” CERTIFICAZIONI , di cui al punto 6 del presente Disciplinare di gara.

L'operatore economico dovrà produrre copia delle relative attestazioni di qualificazione.

Gli elaborati di cui al precedente paragrafo dovranno essere presentati esclusivamente in lingua italiana.

Si precisa che negli elaborati e nelle relazioni richieste non dovranno essere fornite indicazioni di prezzo, da inserire esclusivamente nell'offerta economica.

Nel caso dovessero rinvenirsi elaborati o semplici diciture contenenti l'indicazione di costi o prezzi di ogni genere e i tempi riferiti alla proposta progettuale, l'offerta verrà esclusa dalla commissione di gara.

La completezza della documentazione presentata, in relazione alla proposta, sarà debitamente valutata dalla commissione di gara, che in particolare decreterà i punteggi assegnati o, a seconda del caso, escluderà il concorrente, nel caso valuti l'incompletezza o insufficiente chiarezza della documentazione.

Resta espressamente inteso che dal contenuto della Busta (Offerta Tecnica Qualitativa), non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta (Offerta Economica).

N.B. Ai sensi dell'art. 53 del Codice, sono escluse dal diritto di accesso le offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. **Per tali fini, il concorrente è tenuto a dichiarare, in questa sede, quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i suddetti segreti, pertanto sottratte al diritto di accesso.** La dichiarazione deve specificare quale sia l'interesse salvaguardato e quali sono le esigenze di riservatezza in concreto tutelate. **Pertanto, qualora ricorra il caso, il concorrente deve allegare idonea dichiarazione motivata e comprovata, ai sensi del suddetto disposto normativo, che indichi quali informazioni fornite nell'ambito della presente offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali. Le parti sottratte al diritto di accesso saranno comunicate ai concorrenti in sede di comunicazione di aggiudicazione.**

13.3 OFFERTA ECONOMICA

- BUSTA C -

OFFERTA ECONOMICA

DOCUMENTO 1 OFFERTA ECONOMICA

L'OFFERTA ECONOMICA (vedi ALLEGATO N. 5), redatta in lingua italiana senza condizioni e riserve su carta legale, che dovrà esplicitamente contenere l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale sul canone annuale a base d'appalto di Euro 35.622,85 (IVA ESCLUSA), deve essere sottoscritta per esteso dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa e corredata dal numero di codice fiscale dell'Impresa.

Per ciascuna offerta saranno sommati i punteggi relativi ai vari elementi componenti l'Offerta Tecnica ed Economica, e sulla base di questi le Offerte saranno poste in graduatoria in ordine decrescente.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'operatore economico concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, nell'apposito spazio dedicato:

- **i COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", con riferimento all'affidamento in oggetto.
- **i PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.**

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti".

qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

DOCUMENTO 2 OFFERTA ECONOMICA

- **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CHE FA PARTE INTEGRANTE DELL'OFFERTA ECONOMICA.**

Il piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base dei contenuti dell'offerta tecnica, esplicitandone gli elementi economico-finanziari conseguenti, e **da esso dovrà risultare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento. Il piano dovrà prevedere il quadro economico dell'opera e per ciascun anno di messa in disponibilità, la quota di ammortamento dell'investimento sostenuto comprensivo della quota di deterioramento dei beni in questione.**

14. DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dai soggetti di seguito indicati:

- Commissione giudicatrice: nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.77 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" secondo regole di competenza e trasparenza.

La prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno

08/02/2019 alle ore 09:00

PRESSO L'UFFICIO GARE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO VIA SORA 4 BERGAMO PRIMO PIANO

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo si riserva altresì la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, oppure ancora di interrompere la procedura in qualunque momento, dandone notizia ai concorrenti attraverso pubblicazione sul proprio sito internet, senza che gli stessi possano rivendicare alcunché al riguardo, di sospendere le sedute di gara o aggiornarle ad altra ora o ad altra data, ovvero ancora di non portare a compimento le operazioni di gara in precedenza avviate, anche a seguito della presentazione delle offerte, senza che da tali circostanze possano sorgere diritti o pretese da parte degli offerenti.

La Stazione Appaltante Provincia di Bergamo si riserva altresì la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

PRIMA SEDUTA PUBBLICA – SEGGIO DI GARA

La gara verrà espletata da un **Seggio di Gara** presieduto dal Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti, e Gestione del Territorio o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di due funzionari dell'Ente in qualità di membri del seggio di gara e di un segretario verbalizzante, unitamente a uno o due testimoni.

Il Presidente di gara dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione.

A tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i membri del Seggio di gara (Dirigente, membri di seggio di gara, segretario/a verbalizzante) e le imprese concorrenti.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Nella prima seduta pubblica il Presidente del **Seggio di gara**, dopo aver dichiarato aperti i lavori, provvederà ad accertare la regolare composizione del Seggio; **a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti.**

Procederà quindi:

- alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti e della loro integrità e regolarità formale;
- **a dichiarare l'inammissibilità dei plichi pervenuti oltre l'ora o il giorno fissati dal Disciplinare di gara, dandone conto sul Verbale di gara;**
- all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica al loro interno della presenza e dell'integrità delle Buste "A", "B" e "C";
- all'apertura delle Buste "A – Documentazione Amministrativa" di tutte le offerte ed alla verifica della completezza e regolarità della documentazione ivi contenuta, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;
- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti; sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Il Presidente del Seggio provvederà a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara.

15. EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" nonché negli altri documenti di gara previsti dal presente **Disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica**, determina l'attivazione del soccorso istruttorio e la Provincia di Bergamo provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

Disporrà quindi che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di gara fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità di presentazione della documentazione da presentarsi, a pena di esclusione, entro il suddetto termine perentorio assegnato.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Presidente di Seggio, che non dipendano da una carenza del requisito, la Stazione Appaltante provvederà a segnalare il fatto all'A.N.AC.

15.1 ESAME DELL' OFFERTA TECNICA

Nella medesima seduta di gara nel corso della quale è stata aperta ed esaminata la documentazione amministrativa o, in caso di soccorso istruttorio, nella seduta di gara in cui verrà comunicato l'esito dello stesso, i plichi contenenti l'offerta tecnica (Busta B - offerta tecnica) risultati conformi a quanto richiesto nel presente **Disciplinare di gara**, verranno aperti e il Presidente del Seggio di gara procederà a constatare e far constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento verrà siglato sul frontespizio dal Presidente del Seggio di gara.

I plichi contenenti l'offerta economica (Busta C – Offerta economica) non verranno aperti ma semplicemente siglati sui lembi di chiusura dai commissari e quindi custoditi in luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verranno aperti.

Il Presidente quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara e rimetterà le offerte tecniche alla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017.

SEDUTA RISERVATA – COMMISSIONE GIUDICATRICE

In sedute riservate successive la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte tecniche pervenute e assegnerà i relativi punteggi, secondo i parametri indicati al successivo *paragrafo* del presente Disciplinare di gara.

Anche delle operazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata verrà redatto, a cura del Segretario Verbalizzante della Commissione, apposito verbale.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice provvederà a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone comunicazione con congruo anticipo alle imprese partecipanti a mezzo PEC o, in subordine via fax nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.provincia.bergamo.it.

15.2 ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE

SECONDA SEDUTA PUBBLICA – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nella nuova seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice comunicherà i risultati della valutazione condotta sulle offerte tecniche, dando lettura dei relativi punteggi assegnati.

Nella medesima seduta pubblica di gara la Commissione giudicatrice **unitamente ai membri del seggio di gara** procederanno anche all'apertura delle buste contenenti le **offerte economiche** (Busta C), verificandone il contenuto e dando lettura dei ribassi percentuali unici offerti sull'importo a base d'asta indicato nel Modello *Allegato 5) "Offerta Economica"* nonché assegnando i relativi punteggi, mediante l'applicazione della formula matematica descritta al punto 6 del presente Disciplinare di gara.

Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione Giudicatrice procederà - sulla scorta delle valutazioni espletate e dei punteggi attribuiti a ciascun offerente per l'Offerta tecnica e per l'Offerta economica - alla formazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, sommando al punteggio attribuito all'offerta economica i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica.

Il Presidente della Commissione darà quindi lettura della graduatoria provvisoria, provvedendo a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

16. VERIFICA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", saranno assoggettate a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai **quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara.

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base al criterio sopra descritto, la Commissione sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento (RUP del Comune Committente), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione Giudicatrice.

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 97 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", su richiesta del RUP, gli operatori economici le cui offerte risulteranno anormalmente basse saranno tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo proposto, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative:

- all'economia del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente dispone per eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori proposti dall'offerente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 97 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", il RUP richiederà agli offerenti per iscritto (via PEC) la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni assegnando agli stessi un termine perentorio non inferiore a 15 gg, dalla data di ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara, fornendo inoltre tutte le giustificazioni relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle, avvalendosi anche della Commissione Giudicatrice.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC o in subordine via Fax, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica; i suddetti Verbali verranno sottoscritti sia dal RUP, che dalla Commissione Giudicatrice che lo ha coadiuvato nelle operazioni di verifica.

Concluse le operazioni di verifica, il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, via Pec o in subordine via

fax, a tutte le imprese interessate direttamente dalla verifica, nonché tramite pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante: www.provincia.bergamo.it a tutte le altre imprese partecipanti.

Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente della Commissione Giudicatrice provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Si precisa che a norma dell'art. 97 comma 5 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici",
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto;
- verifica del costo della manodopera.

NOTA BENE:

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, la proposta di aggiudicazione verrà formulata nei confronti del Concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante pubblico sorteggio.

16.1 VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA

La Stazione Unica Appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Parallelamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP nominato dall'Ente committente procederà, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del suddetto Decreto.

Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Su richiesta della Stazione appaltante il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

17. AGGIUDICAZIONE

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo è competente, previa verifica ex art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, ad adottare il provvedimento di aggiudicazione e provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5.

L'aggiudicazione diviene efficace ad esito positivo della verifica dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del "Codice dei contratti pubblici".

La suddetta verifica dei requisiti, nel rispetto di quanti previsto all'art. 81 del codice, avverrà attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPass**, reso disponibile dell'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e n. 157 del 17/02/2016.

Contestualmente alle verifiche di competenza della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, verrà richiesto al concessionario aggiudicatario, a mezzo PEC, di far pervenire entro 15 (quindici) - a pena di revoca dell'aggiudicazione stessa - idonea documentazione, in originale o copia autenticata, atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel presente Disciplinare per i quali sono già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 183/2011.

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di assegnare l'appalto al secondo classificato, con conseguente escussione della garanzia provvisoria già presentata, riservandosi ogni azione verso l'aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipula del contratto stesso.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Il termine è in ogni caso subordinato alla produzione da parte del concessionario della documentazione espressamente richiesta dall'Amministrazione Committente.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione antimafia, l'Amministrazione Comunale dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC., nonché all'Autorità Giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto di disponibilità potrà avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, **della procedura di approvazione del progetto esecutivo**, nei tempi previsti dal Capitolato prestazionale, previa formalizzazione dell'aggiudicazione con atto dirigenziale.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare al Comune di Almenno San Salvatore le spese di pubblicazione del disciplinare e dell'esito di gara, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 comma 5 e ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 pubblicato nella G.U.R.I del 25.01.2017 n. 20 le spese di pubblicazione su n. 2 quotidiani, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, per un importo presunto di € 2.000,00 (verranno rilasciate copie delle relative fatture). Il Comune di Almenno San Salvatore si riserva di rendere noto all'Aggiudicatario, in sede di comunicazione ex art. 76 del Codice, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo, anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Disciplinare di gara, dovuto a titolo di rimborso spese.

Il Comune di Almenno San Salvatore si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.

18. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

a) al personale della Provincia che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;

- b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- c) ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

Il Comune di Almenno San Salvatore consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, comma 2 e comma 5 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza il Almenno San Salvatore a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura **"contiene dichiarazione ex art. 53 comma 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali.** In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".

In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo e il Comune di Almenno San Salvatore consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", ai concorrenti che lo richiedono.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

Titolare del trattamento è la Provincia di Bergamo.

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento di gara **Dr. Arch. Pier Luigi Assolari**.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di gara o sul quale non sia apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.

Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata per tutti i lembi di chiusura.

Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.

Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel presente Disciplinare di gara, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.

È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre il **Comune di Almenno San Salvatore** resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.

Si precisa che l'eventuale inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara a pena di esclusione sarà valutata dalla Commissione giudicatrice ai fini della possibile regolarizzazione ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" secondo le disposizioni ivi previste.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.

A norma dell'art. 209, comma 1 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il disciplinare di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 73 comma 4;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10 del D.lgs.196/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR).

I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente.

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Bergamo.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa Piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

21. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare di Gara, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nel D.Lgs. 50/2016 e nel Codice Civile. Non sono opponibili eventuali successive intese verbali con chiunque prese.

22. CONTENZIOSO

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Brescia, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo (sezione "Amministrazione Trasparente", Bandi di gara), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell'avviso di adozione (art. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del D.lgs. 50/2016).

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e dell'articolo 29, comma 1, del Codice, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni, con le seguenti precisazioni:

- il ricorso deve essere notificato entro il termine di 30 giorni alla Stazione Appaltante e ad almeno uno dei controinteressati e depositato entro i successivi 15 giorni;
- il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del disciplinare di gara per le cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante del provvedimento che determinano le esclusioni dalla procedura d'appalto e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di ammissione, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010;
- dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione per gli altri motivi.

Il Dirigente

Dr. Arch. Pier Luigi Assolari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate